

COMUNE DI CAPRI

STATUTO

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Capri, responsabile di un patrimonio naturale consacrato dalla storia, si propone al mondo come luogo di incontro delle genti per ricercare, attraverso il valore della bellezza, l'ideale dell'amore, della solidarietà e della pace tra i popoli.
2. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale e garantisce ai cittadini l'effettiva partecipazione popolare, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Esso costituisce l'atto fondamentale che disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti.
4. L'esercizio di tale autonomia è orientato alla crescita civile e morale dei cittadini ed alla concreta attuazione di quei valori culturali, etici, socioeconomici e politici che costituiscono il patrimonio di storia e di tradizioni di Capri.
5. Elementi fondamentali dell'azione amministrativa sono la salvaguardia dell'ambiente e dello stile caprese, la valorizzazione del territorio, l'incremento e la tutela della preminente vocazione turistica del Comune.

Art. 2

Il Comune

1. Il Comune di Capri, Ente autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Esso svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Esso ha autonomia statutaria, normativa ed organizzativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Coordina l'attività dei propri organi, assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
6. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
7. Attiva e partecipa a forme di collaborazione con altri soggetti nel sistema dell'autonomia, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovracomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di produttività e di

efficienza delle gestioni; partecipa inoltre alla realizzazione di accordi di programma con soggetti pubblici e privati che abbiano omogenee vocazioni culturali, territoriali, socioeconomiche al fine di potenziare singole iniziative intese a realizzare un armonico processo di sviluppo complessivo.

8. Il Comune di Capri potrà ricercare ed attuare forme di collaborazione con il Comune di Anacapri e con i Comuni delle altre isole dell'arcipelago campano, individuandole tra quelle previste dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 (unione di Comuni, accordo di programma, esercizio associato di funzioni, consorzi tra Comuni) e dalla Legge 3 agosto 1999 n. 265 (comunità isolate).
9. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della semplificazione delle procedure.
10. A tal fine, oltre a garantire, secondo le modalità previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali, la più ampia informazione sull'attività amministrativa, il Comune riconosce il diritto dei cittadini, di Enti ed Associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale a partecipare alla formazione ed all'attuazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformità al presente Statuto.
11. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
12. Tutela le attività turistiche e dei servizi, promuovendo programmi ed interventi finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture.
13. Tutela e promuove le imprese artigiane e diretto-coltivatrici, favorendone l'ammmodernamento e valorizzandone, anche attraverso il coinvolgimento nelle iniziative che intraprende, le forme associative.
14. Coordina le attività commerciali ed agevola l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione, per valorizzare la produzione e tutelare il consumatore.
15. Promuove e sostiene il prodotto "made in Capri", attraverso la registrazione del relativo marchio di origine, affinché esso venga riservato alla produzione locale ed a quei prodotti che, per qualità e caratteristiche, corrispondono alla tipica produzione caprese ed al turismo isolano.
16. Sostiene, anche attraverso la promozione di iniziative concrete, la parità giuridica e sociale dei sessi.
17. Tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, con particolare riguardo ai problemi connessi alla prevenzione, alla tutela della maternità e dell'infanzia e alla difesa dei giovani.
18. Salvaguarda le caratteristiche ambientali proprie del territorio:
 - a. concorrendo alla costituzione di parchi naturali e di riserve;
 - b. adottando misure adeguate per la difesa del mare, del suolo e del sottosuolo;
 - c. adottando provvedimenti necessari ad eliminare e prevenire le cause di inquinamento atmosferico, marino e delle sorgenti;
 - d. tutelando la tipologia caratteristica dell'architettura delle abitazioni e degli esercizi capresi attraverso l'imposizione dell'utilizzo di materiali e linee tradizionali e curando le alberature ornamentali tipiche.
19. Sollecita, sostiene e valorizza lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione e le tradizioni popolari locali.
20. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale giovanile.
21. Al fine di salvaguardare la specificità del tessuto sociale della comunità caprese, il Comune di Capri si propone come obiettivo della pianificazione urbanistica quello di mantenere nella disponibilità dei suoi cittadini il patrimonio immobiliare esistente.
22. Al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico, architettonico ed ambientale esistenti sul territorio, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, individuerà con proprio atto deliberativo quelli su cui, in caso di trasferimento di proprietà, potrà essere esercitato o promosso, nelle forme di legge, diritto di prelazione a favore del Comune di Capri o dello Stato.
23. Al fine di recuperare l'immagine architettonica ed ambientale di Capri, il Consiglio Comunale, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, adotterà un piano di risanamento che fissi i criteri, gli obiettivi ed i conseguenti provvedimenti di competenza dell'Amministrazione comunale atti al

raggiungimento di tale scopo.

24. Al fine di salvaguardare e tutelare la vocazione turistica della struttura economica di Capri, il Comune indirizza la propria programmazione al mantenimento della destinazione alberghiera degli immobili attualmente adibiti a tale utilizzo, nonché della peculiarità delle attività commerciali. A tal fine il Consiglio Comunale, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Statuto, adotterà un regolamento che disciplini l'utilizzo delle strutture alberghiere e commerciali.

Art. 3

Il territorio e la popolazione

1. Il Comune di Capri comprende un territorio di 4 Km².
2. Per caratteristiche ambientali di particolare interesse paesaggistico, il territorio comunale è vincolato ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, della Legge 8 agosto 1985 n. 431 e dei successivi decreti di attuazione.
3. Le attività economiche che si sviluppano sul territorio sono legate prevalentemente al turismo, collegato al suo ambiente naturale, alle attività culturali e sportive, all'agricoltura ed all'attività di piccole e medie aziende.

Art. 4

Stemma e Gonfalone

1. Le caratteristiche dello stemma del Comune sono quelle stabilite dal Decreto del Capo del Governo del 28 gennaio 1938, così come modificato dal Decreto Luogotenenziale del 26 ottobre 1944 n. 313.
2. Lo Stemma ha le seguenti caratteristiche: "D'argento alla figura di San Costanzo, benedicente, vestito alla bizantina, con sopravveste di verde cupo, con aureola ed avente nella mano sinistra un pastorale in oro. Ornamenti esteriori di Comune".
3. Il Gonfalone è costituito dai seguenti elementi essenziali: "Stemma del Comune, come sopra, su due campi di uguali dimensioni, divisi orizzontalmente, di colore bianco il superiore e di colore verde l'inferiore".

Art. 5

Beni del Comune

1. I beni comunali sono: il nome di Capri, i beni demaniali ed i beni patrimoniali.
2. I beni patrimoniali si distinguono in beni disponibili e beni indisponibili.
3. Il regime di questi beni è regolato dalle leggi vigenti, e la loro destinazione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO SECONDO

Gli organi del Comune

Art. 6

Ordinamento

1. Organi del Comune sono: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale.
2. Ad essi compete la rappresentanza democratica della collettività ed il perseguimento dei fini individuati dallo Statuto e dalle Leggi vigenti.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi elettivi, per attuare efficienti forme di governo della collettività comunale.

SEZIONE PRIMA

Il Consiglio Comunale

Art. 7

Competenze

1. Il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, rappresenta l'intera comunità ed esercita le competenze elencate nell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, indirizzi che guidino e coordinino le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.
3. Il Consiglio Comunale è garante del diritto di partecipazione alla funzione amministrativa e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini, così come previsto dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 8

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidino operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, quali i Regolamenti per il funzionamento degli organi eletti vi e degli istituti di partecipazione popolare, e la costituzione degli organismi per la gestione dei servizi e delle forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
 - b. agli atti che costituiscono l'ordinamento comunale, quali i Regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
 - c. agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento;
 - d. agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione, la sua gestione, la sua eventuale riacquisizione;
 - e. agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale, a quelli di programmazione generale ed a quelli di programmazione attuativa degli strumenti urbanistici generali (ivi compresi tutti gli interventi particolareggiati di pianificazione esecutiva per l'assetto del territorio), nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni previste dalla normativa statale e regionale;

- f. agli indirizzi rivolti alle Aziende Speciali ed agli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
2. Il Consiglio Comunale può adottare risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 9

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:
- degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - delle Istituzioni, Aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, Consorzi, Società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi, effettuati per conto del Comune od ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti pubblici o privati.
2. Nei confronti di soggetti di cui al punto b. del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio Comunale

Il Presidente e il Vicepresidente

Norma di rinvio

- Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.
- Il Consiglio elegge il Presidente nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, a maggioranza semplice dei suoi componenti.
- La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la carica di Assessore, nonché con l'attribuzione di deleghe da parte del Sindaco.
- Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto.
- Egli cessa dalla carica: per scadenza del mandato, per dimissioni, ovvero per revoca motivata da parte del Consiglio Comunale, deliberata a maggioranza semplice dei suoi componenti.
- Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente, elegge un Vicepresidente del Consiglio, espresso dalla rappresentanza consiliare (maggioranza o minoranza) che non esprime il Presidente.
- La carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale è incompatibile con la carica di Assessore, nonché con l'attribuzione di deleghe da parte del Sindaco.
- Il Vicepresidente del Consiglio svolge, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo.
- La cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, per una qualsiasi delle cause indicate al precedente comma 5, comporta automaticamente la cessazione dalla carica del Vicepresidente.
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto relativamente al funzionamento del Consiglio Comunale, si rimanda all'apposito Regolamento.

SEZIONE SECONDA

Le Commissioni Consiliari

Art. 11

Costituzione e Composizione

1. Il Consiglio Comunale elegge Commissioni con funzioni di studio e di proposta. Può inoltre costituire Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La partecipazione alle Commissioni, sia permanenti che speciali, è riferita alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari, e precisamente i Gruppi consiliari debbono essere rappresentati nelle Commissioni in ragione di un Consigliere ogni tre (o frazione di tre) Consiglieri presenti in Consiglio Comunale.
3. I componenti delle varie Commissioni decadono dall'incarico allorquando decade l'Amministrazione che li ha espressi.
4. Per il funzionamento delle Commissioni Consiliari si rimanda al Titolo Secondo dell'apposito Regolamento.

Art. 12

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio Comunale è articolato nelle seguenti Commissioni Permanenti, con funzioni di studio e proposta al Consiglio:
 - a. Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti;
 - b. Commissione per la Programmazione ed il Bilancio;
 - c. Commissione per la Programmazione territoriale e turistica.
2. La Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti ha funzioni di controllo e di garanzia. Pertanto, la sua presidenza è attribuita all'opposizione consiliare.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di ulteriori Commissioni Permanenti, regolandone le competenze.

Art. 13

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di nominare Commissioni Speciali per lo studio e la risoluzione di progetti o problemi di particolare rilevanza.
2. All'atto della nomina dei Componenti di tali Commissioni, che possono essere integrate anche da esperti esterni al Consiglio Comunale, vengono stabiliti i compiti della Commissione, ne viene nominato il Coordinatore (nella persona del Sindaco o suo delegato) e stabilito il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

Articolo 14

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, relativamente a singole fattispecie.

2. La composizione delle commissioni di indagine è riferita alla consistenza dei gruppi consiliari, come indicato al comma 2 del precedente articolo 11.
3. La presidenza delle commissioni di indagine è attribuita all'opposizione consiliare, avendo esse funzione di controllo e garanzia.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce, per ogni commissione di indagine, il termine entro il quale essa deve riferire al Consiglio.
5. Alle commissioni di indagine non potrà essere opposto il segreto di ufficio nell'esame di documenti la cui consultazione è ritenuta funzionale allo svolgimento del compito ad esse affidato.

SEZIONE TERZA

Il Sindaco

Art. 15

Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta Municipale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; indirizza e coordina l'attività degli Assessori, al fine di promuovere e garantire l'unitarietà e la collegialità della Giunta Municipale, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.
3. Rappresenta il Comune nell'assemblea dei Consorzi, delle Aziende speciali e degli Enti a partecipazione comunale, secondo gli indirizzi e le indicazioni del Consiglio Comunale. Tale rappresentanza è esercitata dal Sindaco in persona o da un amministratore comunale da lui delegato.
4. Rappresenta in giudizio il Comune, sia esso attore o convenuto, e promuove i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie davanti all'Autorità giudiziaria, a seguito di atto deliberativo della Giunta Municipale.
5. In qualità di Ufficiale del Governo, può delegare alcune funzioni anche ad uno o più Consiglieri, anche per singole parti del territorio.
6. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
7. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 16 del presente Statuto.
9. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
10. Esercita, inoltre, tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi, purché non incompatibili con le norme contenute nell'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel presente Statuto e nei Regolamenti.

11. Sovrintende all'espletamento delle funzioni delegate o subdelegate al Comune da altri Enti.

Art. 16

Poteri di ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, o per prescrivere adempimenti o comportamenti generali resi necessari dall'interesse pubblico o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Egli, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locali, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Art. 17

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore, nominato dal Sindaco, al quale spetta la funzione di sostituire il Sindaco in caso di sua assenza dall'Isola o di impedimento.
2. Nel caso di assenza dall'Isola o di impedimento del Vicesindaco durante l'assenza o l'impedimento del Sindaco, le sue funzioni sono esercitate dall'Assessore Anziano.

SEZIONE QUARTA

La Giunta Municipale

Art. 18

Competenze

1. La Giunta Municipale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari dirigenti.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge nei confronti dello stesso un'attività propositiva ed un'attività di impulso.
4. L'attività propositiva si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio Comunale, complete di istruttoria e dei pareri dei responsabili degli uffici.
5. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta al Sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente, anche invertendo l'ordine del giorno non esaurito.

Art. 19

Nomina della Giunta

1. La Giunta Municipale, composta dal Sindaco e da sei Assessori, è nominata dal Sindaco nei modi, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 16 della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Non possono svolgere la funzione di Assessore i rappresentanti del Comune negli organi degli Enti di cui all'art. 37 del presente Statuto. Pertanto, in caso di nomina da parte del Sindaco, coloro che svolgono tale ruolo dovranno esercitare entro dieci giorni dalla nomina stessa l'opzione tra le due cariche.
3. Il documento programmatico previsto dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142 prevede la ripartizione delle attività della Giunta Municipale in settori omogenei, con contestuale indicazione degli Assessori proposti.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20

L'Assessore Anziano

Assume le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal Regolamento della Giunta Municipale, l'Assessore che, a parità di anzianità di nomina, è più anziano di età.

Art. 21

Assessori non Consiglieri

1. Fermo restando il numero complessivo di sei Assessori, alla carica di Assessore possono essere nominati, nel numero massimo di tre, anche cittadini esterni al Consiglio Comunale, al fine di utilizzarne la particolare e comprovata esperienza, particolarmente idonea alle funzioni che essi debbono svolgere in favore dell'Ente.
2. Condizione necessaria e sufficiente alla nomina di tali cittadini è che essi siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.
4. Partecipa alle adunanze della Giunta Municipale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori.
5. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto di intervento relativamente agli incarichi affidatigli, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 22

Funzionamento della Giunta Municipale

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto relativamente al funzionamento della Giunta Municipale, si rimanda all'apposito Regolamento.

TITOLO TERZO

La partecipazione popolare

Art. 23**Principi generali**

1. I partiti politici, i sindacati, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria, le istituzioni culturali, le altre formazioni ed organizzazioni sociali e di volontariato e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica comunale.
2. Il Comune rispetta e favorisce l'autonomia delle organizzazioni sociali e di volontariato e le forme democratiche di associazionismo e di autogestione.

Art. 24**Diritto all'informazione**

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, all'informazione sull'attività politica ed amministrativa comunale. Tale informazione è assicurata:
 - a. dalla pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale, nonché dei provvedimenti di competenza del Sindaco;
 - b. dalla pubblicazione dei Regolamenti del Comune;
 - c. dall'impiego degli strumenti di informazione o di comunicazione di massa, ed in particolare di quelli radiotelevisivi;
 - d. dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, con i sindacati, con le associazioni cooperativistiche, con le organizzazioni di categoria, con le istituzioni culturali e con altre organizzazioni sociali e di volontariato.
2. Il Comune predispone iniziative e strumenti adeguati per dare effettiva attuazione a quanto previsto dal precedente comma.

Art. 25**Iniziativa popolare**

1. I cittadini possono chiedere alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale di deliberare su argomenti determinati.
2. La richiesta, sottoscritta da almeno 150 iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate nei modi di legge, viene rimessa al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, che pongono l'argomento all'ordine del giorno della Giunta municipale o del Consiglio Comunale all'uopo convocati in seduta da tenersi nel termine di giorni trenta.

Art. 26**Interrogazioni ed interpellanze**

1. I cittadini possono presentare interrogazioni ad interpellanze al Sindaco, quale Presidente della Giunta Municipale, ovvero al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La richiesta, sottoscritta da almeno 60 iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate nei modi di legge, viene rimessa al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, che rispondono, sentiti la Giunta Municipale o il Consiglio Comunale, entro trenta giorni.

Art. 27

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è l'istituto mediante il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a piani, programmi, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo comma 2 – relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le relative determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente nella comunità. Il risultato del referendum ha, infatti, valore di indicazione, ancorché non vincolante, per l'organo comunale competente a deliberare sulla questione oggetto del referendum stesso.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - gli Statuti del Comune e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, la pianificazione generale territoriale ed urbanistica, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni;
 - la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati.
3. Il Consiglio Comunale può indire referendum consultivo, fissando il testo del quesito referendario, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. I cittadini possono chiedere l'indizione di referendum consultivo. La richiesta, contenente il testo del quesito referendario e sottoscritta dal almeno 600 iscritti nelle liste elettorali con firme autenticate nei modi di legge, viene rimessa al Sindaco.
5. Il Sindaco cura che il referendum abbia luogo nel termine di mesi due dalla deliberazione di Consiglio Comunale di cui al comma 3 ovvero dalla data di remissione della richiesta popolare di cui al comma 4.
6. Dopo la pubblicazione del Decreto di indizione di comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto nessun referendum; quelli non ancora effettuati verranno differiti, e dovranno svolgersi nei tre mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
7. Il referendum è valido a condizione che si raggiunga la partecipazione al voto del 50% + 1 degli iscritti nelle liste elettorali.
8. I referendum di cui al presente articolo non verranno effettuati ove siano intervenuti, nei termini previsti dai precedenti commi 5 e 6, atti deliberativi che superino i motivi posti alla base dei quesiti referendari.

Art. 28

Il Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è il garante dell'imparzialità e del buon ordinamento dell'Amministrazione

Comunale.

2. Il Difensore Civico segnala agli organi competenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, al fine di determinarne l'eliminazione.
3. L'ufficio del Difensore Civico è gratuito.
4. Tutti gli atti amministrativi aventi rilevanza esterna adottati da organi del Comune sono trasmessi in copia al Difensore Civico all'atto della loro assunzione.
5. Il Difensore Civico può accedere agli uffici comunali per prendere visione di ogni atto e documento, ed ha il diritto di ottenerne, a vista, copia informale, e, nel termine di giorni due da apposita richiesta, copia autentica.
6. Ha la propria sede presso la casa comunale, e per lo svolgimento delle sue funzioni utilizza le strutture operative e funzionali del Comune.
7. Invia al Consiglio Comunale, entro il primo bimestre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
8. In ogni momento e di propria iniziativa può inviare relazioni al Consiglio Comunale su specifiche questioni di interesse generale che necessitano di particolare e rapida valutazione, ed a richiesta può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari.

Art. 29

Il Difensore Civico – Elezione

1. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico: gli amministratori comunali, i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al 2° grado, i dipendenti comunali.
3. L'elezione del Difensore Civico è effettuata, tra i cittadini del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e di età non inferiore ad anni 45, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. L'elezione è effettuata nella prima seduta di Consiglio Comunale successiva al rinnovo del Consiglio stesso.
5. Qualora nella votazione di cui al comma 3 non venga raggiunta la maggioranza richiesta, la votazione sarà ripetuta ad intervalli di tre mesi fino al raggiungimento della maggioranza stessa.
6. Il Difensore Civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha eletto.
7. Egli cessa dalla carica: per scadenza del mandato, per dimissioni, per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per revoca da parte del Consiglio Comunale, deliberata con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

TITOLO QUARTO

L'Amministrazione Comunale

SEZIONE PRIMA

Struttura dell'Ente

Art. 30**Generalità**

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti loro assegnati.
2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e dei vari profili professionali, in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Ente.
3. La ripartizione del personale tra le diverse unità organizzative viene stabilita con apposito organigramma in funzione delle attribuzioni e dei compiti alle stesse assegnati.
4. Al fine di favorire la flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione, ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e di funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna unità organizzativa sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e dei vari profili professionali previsti dalla pianta organica del personale.
5. Le variazioni dell'organigramma, nonché l'assegnazione del personale alle varie unità organizzative, sono disposte, in relazione alle qualifiche ed ai profili professionali rivestiti, dalla Giunta Municipale.
6. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione, dei profili professionali e delle qualifiche funzionali, il Regolamento di organizzazione del personale disciplina la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 31**Gli uffici ed i servizi**

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati, secondo i criteri dell'efficienza, con norme regolamentari.
2. Il Consiglio Comunale può proporre dirigenti, anche esterni al personale comunale (nel rispetto rigoroso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire), agli uffici specializzati, secondo quanto previsto dai commi 5, 5-bis e 6 dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 32**Funzioni di direzione**

1. Esercita funzioni di direzione, a prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, il soggetto al quale siano demandate dall'Amministrazione la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'Ente.
2. Ad ogni funzionario al quale siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, di personale e di mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istituzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti, provvedimenti, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, ai quali il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

Art. 33**Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi**

1. È istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal Segretario Comunale, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinatore.
2. La conferenza ha lo scopo di migliorare l'esercizio delle funzioni dei responsabili e di favorirne l'attività per progetti e programmi.
3. Alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative, nel rispetto delle competenze previste dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei servizi.
4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinati dal Regolamento di organizzazione del personale.

Art. 34**Il Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, che lo nomina scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali.
2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, e ne coordina l'attività.
4. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e ne cura la verbalizzazione.
5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 35**Il vice segretario**

Il vicesegretario, nominato, su indicazione del Segretario Comunale, dalla Giunta Municipale tra i capisezione di anzianità non inferiore a cinque anni di servizio, sostituisce il Segretario comunale in tutte le sue funzioni esclusivamente in caso di vacanza, assenza od impedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 36**Attività di gestione**

Gli atti di gestione anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative, e a condizione che non siano dalla Legge espressamente attribuiti ad organi elettivi, vengono adottati dai Dirigenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

SEZIONE SECONDA

Servizi pubblici locali

Art. 37

Generalità

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Al Consiglio Comunale è riservato il compito di individuare, nel tempo, i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella comunità.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce altresì le modalità per la gestione dei servizi pubblici, nonché le eventuali modifiche alle esistenti forme di gestione.
4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
5. La gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal Comune in una delle seguenti forme:
 - a. direttamente in economia;
 - b. a mezzo di Istituzione;
 - c. a mezzo di Azienda speciale;
 - d. a mezzo di Società partecipate dal Comune;
 - e. a mezzo di partecipazione a Consorzi;
 - f. a mezzo di convenzione;
 - g. a mezzo di accordi di programma;
 - h. in concessione a terzi.
6. Il Consiglio Comunale fornisce al Sindaco gli indirizzi e le indicazioni per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli organi degli Enti di cui al precedente comma 5.
7. Nel rispetto delle previsioni di Legge in materia di incompatibilità, i rappresentanti indicati dal Consiglio Comunale ai sensi del precedente comma e conformemente nominati dal Sindaco dovranno esercitare entro dieci giorni dalla nomina sindacale l'opzione tra le cariche eventualmente ricoperte e tra di loro non cumulabili.
8. I rappresentanti comunali negli Enti di cui al precedente comma 6 cessano dalla carica nel caso di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia nei loro confronti. Essi possono inoltre essere sostituiti nel caso il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'art. 37 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. Gli Statuti degli Enti stessi dovranno adeguarsi a tale principio.
9. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, la gestione dei servizi pubblici locali è disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo VII della Legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché dall'apposito Regolamento per i servizi pubblici locali.

Art. 38

La gestione in economia

Il Comune garantisce direttamente in economia i servizi che per le loro dimensioni e le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'Istituzione o di un'Azienda speciale.

Art. 39

Le Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, dotato di autonomia gestionale.
2. Essa informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento dei servizi pubblici locali.
4. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
 - Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento di ciascuna Istituzione.
 - Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione al proprio interno.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 40

Le Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune effettua attraverso l'Azienda speciale la gestione dei servizi pubblici che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale.
3. Un'Azienda speciale può essere preposta alla gestione di più servizi.
4. Essa informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ed ha l'obbligo minimo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dal Regolamento dei servizi pubblici locali.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione.
7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Aziende speciali; ne determina le finalità e gli indirizzi; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 41

Le Società partecipate dal Comune

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, e qualora si renda opportuna, in relazione alla particolare natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può deliberare la partecipazione del Comune a società di capitale.
2. Nell'atto costitutivo e nello Statuto delle Società di cui al comma precedente è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale, e la facoltà di riservare tali nomine al Comune, secondo quanto previsto dall'art. 37 del presente Statuto.

Art. 42

Le convenzioni e gli accordi di programma

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale, può deliberare la stipula di apposite convenzioni o accordi di programma con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione per svolgere nel modo più efficace quei servizi e quelle funzioni che si prestano ad una gestione coordinata o unitaria per realizzare economie di scala e maggiore efficienza di prestazioni.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo potranno anche prevedere la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 43

I Consorzi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati:
 - a. l'atto costitutivo che stabilisca: i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione ai soggetti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea del Consorzio; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra soggetti consorziati;
 - b. lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale dei soggetti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla Legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio di Amministrazione equiparati a quelli della Giunta Municipale.

TITOLO QUINTO

Revisione economico-finanziaria

Art. 44

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. La revisione economico-finanziaria è affidata al Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio adempie le funzioni attribuitegli dalla Legge e collabora con il Consiglio Comunale, secondo le modalità qui di seguito indicate:
 - a. segnalando, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare interesse;
 - b. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte.

TITOLO SESTO

Partecipazione e tutela dei diritti

Art. 45**Partecipazione e procedimento amministrativo**

1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento per il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ha il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nei termini di cui al successivo comma, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
2. L'Amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalla Legge e dai Regolamenti. I termini sono indicati nel Regolamento per il procedimento amministrativo.
3. Il Comune è tenuto a dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti mediante comunicazione personale o, nel caso di un numero particolarmente alto di soggetti interessati, con idonee forme di pubblicità.
4. Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ed a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
5. È consentito ricorso nelle consuete sedi giurisdizionali nel caso che l'Amministrazione ometta gli adempimenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 46**Tutela civica**

1. Il Consiglio Comunale istituisce il Collegio di tutela civica, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal Regolamento per il procedimento amministrativo.
2. Il Collegio di tutela civica ha funzioni di controllo e garanzia. Pertanto, la sua presidenza è attribuita all'opposizione consiliare.
3. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Collegio di tutela civica, richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della memoria il Collegio di tutela civica, sentito l'interessato e su richiesta dello stesso, propone all'organo comunale che ha adottato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela.
5. L'organo competente è obbligato all'emanazione del relativo provvedimento, che può anche, con adeguata motivazione, discostarsi dalla proposta del Collegio di tutela civica.

Art. 47**Accesso agli atti ed informazioni**

1. Tutti gli atti amministrativi del Comune possono essere visionati dai cittadini, che hanno anche il diritto di ottenerne copia, secondo le modalità, i costi e le eccezioni stabilite dal Regolamento per il procedimento amministrativo.
2. Tutti i cittadini hanno inoltre, secondo le modalità che lo stesso Regolamento stabilisce, la facoltà di richiedere al Comune informazioni sullo stato degli atti e procedure che li riguardano.
3. Tali informazioni verranno fornite ai cittadini in modo tempestivo, esatto e completo, per garantire l'osservanza dei principi della trasparenza e dell'imparzialità.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento per il procedimento amministrativo: l'eventuale diniego di accesso deve essere motivato per iscritto entro trenta giorni. Contro di esso, ed in caso di silenzio oltre tale termine, sono ammessi il ricorso al Collegio di tutela civica ed i normali rimedi giurisdizionali.

Art. 48

Consulte di settore e forme associative

1. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione popolare, nonché un adeguato soddisfacimento di interessi della comunità nel suo insieme o di parte di essa, il Consiglio Comunale può istituire le Consulte di Settore, organi di partecipazione popolare ed espressione delle associazioni di categoria, di formazione sociale, di servizio, umanitarie, filantropiche, culturali e cooperativistiche e delle organizzazioni sindacali, nonché di persone o di Enti che – per la loro specifica competenza – possono offrire un contributo di idee per l'individuazione degli obiettivi programmatici e delle scelte operative del Comune.
2. Le Consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale e restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio che le ha costituite.
3. I compiti delle Consulte debbono essere specificati nei relativi atti istitutivi.
4. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative di cui al precedente comma 1 e, nell'ambito delle attività che coinvolgono gli interessi di tali associazioni, è obbligato alla consultazione dei loro rappresentanti.
5. Tali associazioni possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la tutela degli interessi collettivi rappresentati. Il Sindaco deve dare risposta scritta entro trenta giorni, motivando le ragioni che eventualmente si oppongono al loro accoglimento. In mancanza di tale risposta, è ammesso ricorso al Consiglio Comunale, con inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
6. Il Comune assicura alle Associazioni di cui sopra modalità semplificate per l'accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

La Commissione per lo Statuto e per i regolamenti

1. Al fine di garantire l'esatta interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del presente Statuto, è istituita la Commissione Consiliare permanente per lo Statuto ed i Regolamenti, che svolgerà anche attività di consulenza in favore dei cittadini e degli organi del Comune.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1 provvede inoltre:
 - a. all'elaborazione dei Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto, al fine di sottoporli al Consiglio Comunale per la loro approvazione;
 - b. alla raccolta di testi coordinati di norme, raggruppando le disposizioni che regolano i singoli settori dell'Amministrazione, da qualunque fonte provengano, al fine di migliorare la possibilità di conoscenza di operatori e cittadini.

II.

I Regolamenti: termini e modalità' di adozione

1. I Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale entro i termini rispettivamente previsti.
2. In prima votazione sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune; nelle successive votazioni sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

III

Norma transitoria e finale

1. Le modifiche apportate allo Statuto con la delibera n. 51 del 25 ottobre 1999 entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 agosto 1999 n. 265.
2. Restano salvi a tutti gli effetti di Legge gli atti adottati precedentemente a tale data, ancorché sulla base di disposizioni modificate o abrogate con la predetta delibera.
3. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al precedente comma 1. Sino a tale adempimento, le funzioni di presidenza del Consiglio Comunale continueranno ad essere esercitate dal Sindaco.